



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza

Disciplina sul transito di navi di stazza lorda superiore a 500 GT con propulsione ad idrogetto

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Portoferraio:

- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS '74), adottata e resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313;
- VISTA** la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 136 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 30/2024 in data 18/06/2024 di approvazione del Regolamento del Porto di Portoferraio;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13/2025 in data 30/04/2025;
- CONSIDERATO** che, nell'area di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoferraio, operano navi munite di propulsione ad idrogetto, che garantiscono il collegamento marittimo dal porto di Portoferraio (LI) ai porti di Piombino (LI) e di Bastia (FR) e viceversa;
- CONSIDERATO** inoltre che, a causa della peculiare tipologia di propulsione e del dislocamento di tali navi, il passaggio delle stesse genera un modo ondoso "*anomalo*" che si frange sulle coste nord-occidentali dell'Isola d'Elba in prossimità delle rotte di navigazione, provocando una significativa alterazione delle condizioni marine locali, con accertate ripercussioni sulla sicurezza della navigazione e della balneazione;
- CONSIDERATO** che, le coste nord-occidentali dell'Isola d'Elba sono interessate da un significativo flusso turistico stagionale e dal frequente transito di unità da diporto;
- TENUTO CONTO** delle segnalazioni, della corrispondenza, nonché delle riunioni tecniche che hanno coinvolto la Capitaneria di Porto di Portoferraio in merito alla sistematica presenza di "*onde anomale*" che hanno provocato, nel corso degli anni, situazioni di pericolosità per i bagnanti e per le unità in transito;
- CONSIDERATO** lo studio tecnico elaborato dal Dipartimento di ingegneria navale dell'Università degli studi di Genova in data 22/04/2014 nel quale vengono "*valutati gli effetti prodotti sulla costa dal passaggio ravvicinato di una nave veloce*" in funzione della rotta e della velocità del mezzo in transito e grazie al quale sono state individuate delle *best practices* per mitigare le criticità in parola;
- CONSIDERATO** inoltre che, in esito a tale studio e dall'analisi della frequenza delle segnalazioni indirizzate a questa Capitaneria di Porto, l'effetto del moto ondoso è amplificato, quando le suddette navi:
- a) transitano a Sud delle secche antistanti Capo della Vita, interessando le spiagge site nel Comune di Rio (LI);

- b) mantengano una velocità in ingresso e/o uscita dal porto di Portoferraio superiore a 12 nodi, impattando sulle spiagge situate nel Comune di Portoferraio (LI);

TENUTO CONTO di quanto condiviso in sede di riunione convocata presso la sede di questa Capitaneria di Porto con la nota prot. n. 21540 in data 12/08/2024, in esito alla quale sono state concordate dettagliate misure per mitigare l'impatto del moto ondoso;

CONSIDERATO che l'adozione in via sperimentale delle suddette misure da parte delle navi in transito nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio ha portato ad una riduzione degli effetti del fenomeno sopra descritto;

TENUTO CONTO infine che non sono emerse criticità dovute al transito di navi munite di idrogetto di stazza lorda inferiore a 500 GT;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento con il quale disciplinare il transito delle navi munite di idrogetto di stazza lorda superiore a 500 GT finalizzato a mitigare i descritti effetti del moto ondoso da esse generato;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina il transito all'interno delle acque del Circondario marittimo di Portoferraio, delle navi munite di propulsione ad idrogetto, aventi una stazza lorda superiore a 500 GT.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si applicano le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. È fatto salvo quanto previsto dal vigente "Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare" di cui alla convenzione COLREG '72, adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085.

Articolo 2

Deroghe

1. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente le prescrizioni della presente disciplina, secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente.
2. Il Comandante della nave, di cui al precedente Articolo 1, esclusivamente per motivi di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela ambientale, può derogare le prescrizioni del presente provvedimento, trasmettendo, successivamente, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio (mezzo posta elettronica istituzionale cpportoferraio@mit.gov.it), l'estratto del Giornale Nautico – Parte 2^a.

Articolo 3

Condotta

1. La condotta delle navi cui si applica la presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) durante la navigazione dal porto di Piombino al porto di Portoferraio e viceversa, devono mantenersi:
- a ovest rispetto alla congiungente tra Punta Falconaia (Lat. $42^{\circ} 49.079' N$ – Long. $010^{\circ} 21.635' E$) con il punto “Secche Capo della Vita” (Lat. $42^{\circ} 53.150' N$ – Long. $010^{\circ} 24.600' E$);
 - a nord rispetto alla congiungente tra il punto “Secche Capo della Vita” (Lat. $42^{\circ} 53.150' N$ – Long. $010^{\circ} 24.600' E$) e il faro dell'Isola di Palmaiola (Lat. $42^{\circ} 51.900' N$ – Long. $010^{\circ} 28.500' E$);



Rappresentazione grafica art. 3, co. 1, lett. a

In rosso l'area interdetta al transito delle navi di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

- b) in fase di ingresso e/o in uscita dal porto di Portoferraio, all'interno dell'area di mare individuata a sud della congiungente tra Punta Falconaia (Lat. $42^{\circ} 49.079' N$ – Long. $010^{\circ} 21.635' E$) e il fanale dello “Scoglietto” (Lat. $42^{\circ} 49.700' N$ – Long. $010^{\circ} 19.900' E$), devono mantenere una velocità pari o inferiore a 12 nodi;



Rappresentazione grafica art. 3, co. 1, lett. b

In giallo l'area in cui le navi di cui all'art. 1 della presente Ordinanza devono mantenere una velocità pari o inferiore a 12 nodi

Articolo 4
Disposizioni finali

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio

Portoferraio, *data del protocollo*

Il Comandante
C.F. (CP) Floriana SEGRETO
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005)